

Newsletter n. 23 del 9 Ottobre 2021

1. START-UP E PMI INNOVATIVE - Proroga del deposito dell'attestazione di mantenimento dei requisiti - Le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico, con **lettera-circolare del 30 settembre 2021, Prot. 0278980**, in relazione al differimento dei termini di deposito dei bilanci stabiliti a causa della pandemia, ha disposto la **proroga, anche per quest'anno, del deposito dell'attestazione di mantenimento dei requisiti** abilitanti delle Start-up e delle PMI innovative ai sensi, rispettivamente, dell'art. 25, comma 16 del D.L. n. 179/2012 e dell'art. 4, comma 7 del D.L. n. 3/2015.

Ricordiamo, infatti, che l'articolo 3, comma 6 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2020, modificando l'articolo 106, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha stabilito che "*In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio*".

Il Ministero ha, pertanto, ritenuto opportuno, anche per quest'anno, di **attenersi ai principi procedurali di particolare favore indicati nella circolare n. 1/V del 10 settembre 2020**, in materia di deposito della attestazione in questione.

Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2021, convertito dalla L. n. 221/2012, il deposito della dichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti previsti presso il Registro delle imprese deve avvenire **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio** e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero **entro il 30 giugno**.

Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, **il termine è di 7 mesi, ovvero entro il 31 luglio**.

Nella citata circolare n. 1/V il Ministero evidenzia come la dilazione dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio, disposta dall'articolo 106 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. "*Cura Italia*"), convertito dalla L. n. 27 del 2020, abbia inciso direttamente anche sulla normativa di settore.

Infatti, in applicazione del disposto della norma emergenziale, le prescrizioni recate dai citati articoli 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 e 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015, devono essere interpretate nel senso che tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare, **entro il 31 luglio 2020**, la attestazione di mantenimento dei requisiti.

Il decorso di tale termine, stante la perentoria prescrizione dei commi 16 dell'articolo 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (per le start-up innovative) e 6 dell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 (per le PMI innovative), **comporta la sanzione reale della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali**.

Tuttavia la normativa consente "ordinariamente" alle Camere di Commercio di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

Il Ministero ritiene, considerate le condizioni particolari legate alla pandemia, che **"eccezionalmente" potrebbe essere invocato l'applicazione del principio del c.d. "ravvedimento operoso"**.

LINK:

[Per scaricare il testo della lettera-circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/V/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2. CRISI D'IMPRESA - Dettate le regole di funzionamento della composizione negoziata della crisi - Fissate le nuove linee guida sulla formazione degli esperti

Con il **decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118** (in fase di conversione in legge) è stata introdotta la normativa sulla **composizione negoziata della crisi d'impresa**, con rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle disposizioni sulla **piattaforma telematica** da utilizzare per questa procedura e per la **formazione degli esperti** che dovranno assistere gli imprenditori durante il tentativo di risoluzione della crisi aziendale.

Il **28 settembre 2021** il Ministero della Giustizia ha pubblicato il previsto **decreto** con il quale ha recepito il documento sulla composizione negoziata della crisi d'impresa, predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio.

Il Decreto disciplina:

- la check list (**lista di controllo**) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la verifica (autodiagnosi dell'imprenditore) della ragionevole prospettiva di risanamento;
- un **protocollo per la conduzione della procedura di composizione negoziata**;
- la **formazione specifica degli esperti**;
- la **determinazione di una piattaforma** gestita dalle Camere di commercio per rendere operativa l'autodiagnosi dell'imprenditore e presentare la domanda di avvio della procedura di composizione della crisi;
- la **dichiarazione di accettazione della nomina di esperto** della composizione negoziata.

La formazione degli esperti

L'attenzione mostrata per questa nuova modalità di gestione delle crisi d'impresa si rileva anche nella significativa formazione richiesta agli esperti per l'**ammissione agli elenchi** tenuti dalle competenti Camere di Commercio.

Il decreto in esame contiene **linee guida** per la formazione unitaria per tutte le categorie professionali (**dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro**) e dei **manager**.

Per qualunque categoria di professionisti interessati (o manager) è previsto che siano **55 le ore** di formazione e vengono esposti nel dettaglio i temi da trattare, le specifiche ore per ogni tema oltre alle caratteristiche e/o competenze dei docenti.

La formazione potrà essere svolta anche con **strumenti a distanza** e viene previsto un **esame/test finale** per la verifica sull'effettiva ed efficace fruizione della formazione.

Si prevede, infine, che la formazione precedentemente maturata, che risulti dal **curriculum vitae**, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi sui temi indicati dal decreto, avranno rilevanza nella individuazione dell'esperto al momento della nomina.

La piattaforma informatica

In armonia con quanto previsto dalla direttiva comunitaria (che prevede la possibilità di avvalersi di tecnologie informatiche per accedere agli strumenti messi a disposizione dal legislatore) l'art. 3 del D.L. n. 118/2021 prevede l'istituzione di una piattaforma informatica nazionale messa a disposizione da ciascuna Camera di Commercio sulla quale è disponibile:

- una **lista di controllo particolareggiata**, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese,
- contenute indicazioni operative per la redazione **del piano di risanamento**
- un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per il piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test sono stati definiti con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato il 28 settembre 2021.

LINK:

[Per consultare il testo completo del decreto con tutti i suoi allegati clicca qui.](#)

3. D.L. N. 139/2021 - Pubblicato il "Decreto Legge sulle Capienze" alle attività culturali, sportive e ricreative

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 del 7 ottobre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 8 ottobre 2021, il **Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139**, recante "**Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**".

Il provvedimento - **in vigore dal 9 ottobre 2021** - è composto da **10 articoli suddivisi nei seguenti 4 Capi**:

Capo I - *Disposizioni per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative* (artt. 1 - 3),

Capo II - *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato* (artt. 4 - 6),

Capo III - *Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonché per la tutela della minoranza linguistica slovena* (artt. 7 - 8),

Capo IV - *Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali* (artt. 9).

Ne dettaglio, il nuovo decreto-legge è costituito dai seguenti 10 articoli:

- **art. 1** - Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche
- **art. 2** - Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura
- **art. 3** - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
- **art. 4** - Riorganizzazione del Ministero della salute
- **art. 5** - Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
- **art. 6** - Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **art. 7** - Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
- **art. 8** - Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia
- **art. 9** - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- **art. 10** - Entrata in vigore.

Teatri, cinema, concerti

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso.

Inoltre l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Musei

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro (art. 2).

Sport - Pubblico a eventi e competizioni sportive

La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

Le disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche (art. 1) e le disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura (art. 2), **si applicano dall' 11 ottobre 2021.**

Riorganizzazione del Ministero della salute

Il testo prevede una riorganizzazione del ministero della Salute volta a rafforzare la dotazione organica delle direzioni di livello generale (art. 4).

Disposizioni per il referendum

Al fine di consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, la Corte di Cassazione può avvalersi di 360 unità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche (art. 5).

Esame di Stato avvocato

Si estendono al 2022 per l'esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021 e si prevede che l'accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass (art. 6).

Accoglimento profughi afgani

Per fare fronte alle particolari e nuove esigenze relative all'emergenza in Afghanistan e all'accoglienza dei profughi, è incrementato di 3000 posti il Sistema di accoglienza e integrazione (art. 7).

Garante privacy

Sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico.

Sono stati ridotti a 30 giorni i termini per l'espressione dei pareri del Garante in merito al PNRR.

È stata inoltre potenziata la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti (art. 9).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 139/2021 clicca qui.](#)

4. ECONOMIA CIRCOLARE - Pubblicati i primi tre decreti che fissano i criteri per partecipare ai bandi del PNRR - Previsti finanziamenti per oltre due miliardi di euro

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, i primi **tre decreti** (e i relativi avvisi) con i **criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti** per le **infrastrutture a supporto della raccolta differenziata e del riciclo.**

I primi due decreti (**nn. 396 e 397 del 28 settembre 2021**) relativi all'**approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo** e iniziative "flagship" per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR), prevedono:

- **1,5 miliardi di euro** per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti e
- **600 milioni di euro** per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche.

Il terzo decreto (**n. 398 del 29 settembre 2021**) relativo all'**approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione** (Missione 2, Componente 4 del PNRR) **stanzia 500 milioni di euro** per dotare l'Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei tre decreti pubblicati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla "Strategia Nazionale per l'Economia Circolare" clicca qui.](#)

5. DELEGA IDENTITA' DIGITALE - Le indicazioni dell'INPS

Come ormai tutti sanno, **dal primo ottobre 2021**, non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN. Con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Al fine di consentire l'utilizzo dei servizi *web* dell'INPS anche a coloro che sono già in possesso di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi *web*, è possibile **registrare direttamente online una delega a persona di fiducia**, con gli effetti di cui alla circolare 127/2021. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Come precisato con la **circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021**, gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online possono, dunque, **delegare una persona di fiducia** all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto, attraverso lo strumento della **delega dell'identità digitale**.

Con il **messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021**, l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni precisando che è possibile **registrare o revocare direttamente online la delega** a una persona di fiducia, accedendo all'area riservata **MyINPS**, sezione "**Deleghe identità digitali**", tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. "**Delega SPID su SPID**").

Come registrare una delega

Per **registrare una delega online**, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell'area riservata "**MyInps**", sezione "**Deleghe identità digitali**", inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l'eventuale scadenza desiderata della delega.

La delega risulta immediatamente attiva e viene al contempo notificata al delegato, laddove per lui siano disponibili contatti telematici certificati.

La delega registrata online avrà una **durata minima di 30 giorni**, entro i quali non potrà essere revocata online, ma **esclusivamente presso uno sportello INPS**.

Il numero massimo previsto di tre deleghe in capo allo stesso delegato non si applica ai tutori, curatori e amministratori di sostegno.

Questi soggetti possono inviare la documentazione, **firmata digitalmente**, anche attraverso una PEC alla struttura territorialmente competente.

La richiesta sarà ricevibile solo se il modulo di richiesta e tutti i documenti allegati siano **sottoscritti con firma digitale**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3305/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 127/2021 clicca qui.](#)

6. SPID PER I SERVIZI INPS - OBBLIGO RINVIATO PER I PROFESSIONISTI - Accolta la richiesta di proroga dei Consulenti del Lavoro

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO)**, in data 28 settembre 2021, ha chiesto all'INPS di posticipare oltre il 30 settembre la dismissione dell'uso del PIN INPS per imprese e professionisti.

Alla base della richiesta motivazioni tanto di **carattere giuridico** quanto relative a **problematiche tecniche**.

Il **D.L. n. 121 del 10 settembre 2021** (c.d. "**Decreto Infrastrutture**"), all'articolo 10, comma 7, ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 66-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, disponendo che "**Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-**

nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, a carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line."».

Secondo i Consulenti del Lavoro, dall'analisi comparativa dell'art. 66-bis, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021 e dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 «è ragionevole ritenere che il legislatore abbia posto la data limite del 30 settembre 2021 con riferimento alle credenziali dedicate ai "cittadini", **vincolando viceversa con riferimento alle imprese ed ai professionisti, la decorrenza dell'utilizzo esclusivo delle identità digitali SPID, della carta di identità elettronica e della Carta Nazionale dei servizi, secondo quanto stabilito da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ad oggi ancora non emanati**».

L'INPS ha accolto la richiesta presentata dal **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro** e si è reso immediatamente disponibile a un confronto per superare le criticità tecniche e passare all'identificazione attraverso SPID, CIE, CNS.

Si tratta di una proroga temporanea ed eccezionale che, in ogni caso, non potrà estendersi oltre il 2021.

L'Istituto, si legge nel messaggio di risposta, dal 30 settembre procederà alla dismissione definitiva dei PIN, «*adeguando il proprio sistema di identificazione digitale e conservando i restanti sottosistemi di profilazione e delega a garanzia della piena fruibilità dei servizi*». **Ma non per quei PIN cui sono collegati profili per l'accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.**

Pertanto, **per i PIN cui sono collegati profili per l'accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari l'utilizzo resta possibile fino a nuova comunicazione.**

LINK:

[Per consultare il testo della richiesta di proroga da parte del CNO clicca qui.](#)

7. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Dal 15 ottobre tutti i dipendenti tornano a lavorare in presenza - Il lavoro agile diventa una eccezione - In attesa del decreto e delle Linee Guida

Dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche amministrazioni torna a essere quella in presenza.

Lo prevede il **D.P.C.M. 23 settembre 2021**, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanato in attuazione dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalla autorità competenti.

Dal 15 di ottobre il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni **non sarà più la modalità ordinaria e consueta, ma una eccezione che andrà gestita e organizzata dalle singole amministrazioni.**

Le misure del presente provvedimento **si applicano alle amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale "**Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale**".

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del D.L. n. 18/2021, convertito dalla L. n. 27/2021, secondo il quale "**gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza**

sui fondi pensione', **possono continuare ad adottare lo Smart Working**, secondo le decisioni prese nell'ambito della loro autonomia.

La relazione illustrativa al DPCM, specifica che **il ritorno in presenza non sarà immediato, bensì graduale** e dovrà essere necessariamente accompagnato da apposite indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con un apposito decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, nel rispetto della cornice delle misure di contrasto adottate dalle competenti autorità.

Il Decreto ministeriale e le Linee Guida

Dopo l'approvazione del citato DPCM, con un successivo **decreto ministeriale** del Ministro per la Pubblica Amministrazione verrà disciplinato il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione a partire dal prossimo 15 ottobre e fornite le **apposite indicazioni operative**.

Con lo stesso decreto saranno poi indicati gli **strumenti tecnologici** necessari all'implementazione delle piattaforme digitali per verificare il Green Pass ai dipendenti e saranno fornite, attraverso uno specifico Decreto, delle indicazioni procedurali per gestire il personale soprattutto, nella fase di prima attuazione dell'obbligo. Chi non rispetta l'obbligo potrà avere sanzioni fino a 1500 euro.

La **Conferenza unificata** ha dato, in data 7 ottobre 2021, **parere favorevole** al decreto del Ministero per la Pubblica amministrazione sulle **modalità organizzative** per il rientro in presenza di tutti i lavoratori pubblici e alle **linee guida** predisposte dalla Funzione pubblica e dal Ministero della Salute sui meccanismi di controllo e verifica del Green Pass nelle amministrazioni.

Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, **tranne gli utenti**, dovrà essere munito di green pass.

Sono inclusi nell'obbligo, dunque, i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all'interno degli spacci, i fornitori, i corrieri, eccetera).

Non sono consentite deroghe.

Dall'obbligo di Green Pass **sono esclusi** soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

Nelle linee guida sono inoltre disciplinate le **modalità di effettuazione della verifica** da parte del datore di lavoro. Ciascuna amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli.

È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy.

L'accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20 per cento del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici.

Saranno rese disponibili in tempo utile specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei green pass da parte delle amministrazioni.

Sarà consentito, in caso di malfunzionamento di tali soluzioni, l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19", disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobili.

È previsto, poi, per le attività che necessitano pianificazione e programmazione anche di turni (esempio, trasporto quali treni, autobus, traghetti, funicolari, eccetera), che il datore di lavoro possa richiedere ai soggetti obbligati a rendere le comunicazioni sul green pass di farlo con un anticipo (non superiore alle 48 ore) strettamente necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un'efficace programmazione del lavoro.

Il lavoratore senza Green Pass - continuano le linee guida - non potrà accedere o sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino alla esibizione della certificazione verde.

Le linee guida contengono anche indicazioni affinché le amministrazioni, attraverso i **mobility manager**, con particolare attenzione alle grandi città, predispongano i piani degli spostamenti casa-lavoro tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro, proprio al fine di evitare di concentrare un numero eccessivo di personale a bordo dei mezzi pubblici nelle ore di punta.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della bozza del DPCM e della Relazione illustrativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dello schema di decreto sulle modalità organizzative per il rientro in presenza clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della bozza del decreto con le allegate Linee Guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una scheda di lettura dell'ANCI clicca qui.](#)

8. PIU' IMPRESA - Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura

Con l'obiettivo di **favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura**, la L. n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni-Bis*"), **estende alle donne, senza limiti di età, le agevolazioni previste per i giovani imprenditori agricoli**, con la misura "**Più Impresa**".

La misura è dedicata ai giovani e alle donne senza limiti di età che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la competitività della loro impresa.

Le agevolazioni, che consistono in un **contributo a fondo perduto fino al 35%** delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento, sono ora applicabili alle **imprenditrici e alle imprese a totale o prevalente partecipazione femminile**.

Beneficiarie sono le imprese agricole per progetti che mirano al miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, al miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, alla realizzazione e al miglioramento delle infrastrutture.

Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate attraverso la procedura informatica dedicata sul portale ISMEA.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

9. IMPRESA SOCIALE - Individuate le forme e le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati nelle attività svolte

Dopo la pubblicazione del **decreto interministeriale 22 giugno 2021** (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021) con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono stati definiti i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale, svolta dall'impresa sociale, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, il **decreto 7 settembre 2021**, recante "**Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale**".

Ferme restando le eventuali prassi più favorevoli contenute nei regolamenti aziendali e negli statuti, nonché nei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in considerazione delle differenziazioni esistenti alla luce della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti direttamente interessati e quindi da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, le presenti linee guida definiscono le modalità ed i contenuti minimi del coinvolgimento riconosciuto ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale.

Le presenti linee guida individuano il quadro generale in materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività delle imprese sociali così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 2017.

Esse trovano il loro fondamento normativo nell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 112/2017, rubricato «*Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività*».

Secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 11 del D.Lgs. n. 1122/2017, le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento **deve farsi menzione nel bilancio sociale**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10. REVISORI LEGALI E SOCIETA' DI REVISIONE - Definite le regole e la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori

Il comma 3-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, inserito dall'art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, emanato in attuazione della direttiva 2014/56/UE che ha modificato la direttiva 2006/43/CE, prevede che «*Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro*».

È questa la norma primaria su cui si fonda il **decreto dell'8 luglio 2021, n. 135**, recante: «**Regolamento ministeriale, concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39**», adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 237 del 4 ottobre 2021.

Il regolamento - **in vigore dal 19 ottobre 2021** - si compone di **quattro Capi** e di complessivi **sedici articoli**.

- Capo I - «*Disposizioni generali*», riguarda le definizioni, l'ambito di applicazione ed i principi di riferimento;
- Capo II - «*Disciplina del procedimento sanzionatorio*», disciplina le fasi dell'accertamento, della contestazione degli addebiti, del contraddittorio e della decisione;
- Capo III - «*Procedimento per violazioni specifiche*», raccoglie le disposizioni riguardanti violazioni **specifiche, quali l'inosservanza dell'obbligo formativo, degli obblighi di comunicazione** e altre;
- Capo IV - «*Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*»).

Le **violazioni sanzionabili** sono quelle riguardanti:

- il mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
- l'inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni;
- le dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio;
- la violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività;
- la mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi in materia di controllo di qualità;
- la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione.

All'articolo 3 del Regolamento vengono definiti i poteri di accertamento del Ministero.

Spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvedere ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.

Dalla data di redazione del verbale, che il Ministero deve trasmettere alla Commissione centrale per i revisori legali, decorrono i termini per la contestazione degli addebiti al revisore.

La Commissione predispone la lettera di contestazione che deve essere effettuata nel più breve termine possibile e comunque **entro 180 giorni dall'accertamento**, aumentati a 360 giorni nel caso il revisore risieda all'estero.

La lettera di contestazione deve contenere la descrizione della violazione riscontrata, l'indicazione delle disposizioni violate e le relative norme sanzionatorie, unitamente all'attività di vigilanza svolta e alla documentazione esaminata.

Il revisore ha **30 giorni di tempo** per presentare eventuali deduzioni e documenti, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione.

Nello stesso termine il revisore può chiedere di essere audito sia di persona sia in modalità telematica.

La Commissione, dopo aver preso visione delle deduzioni ed eventualmente audito l'interessato, entro 120 giorni dalla ricezione della contestazione può proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sanzione da erogare o l'archiviazione del procedimento. Proposta che potrebbe non essere accolta dallo stesso Ministero che, con provvedimento motivato, applica le sanzioni pecuniarie.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 135/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 39/2010 clicca qui.](#)

11. AFFIDAMENTI IN HOUSE - Le nuove Linee Guida ANAC contro l'abuso di un utilizzo ampio ed eccessivo

Nella seduta del Consiglio dell'8 settembre scorso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato – in attesa dell'approvazione del Consiglio di Stato - la proposta di **Nuove Linee guida in fatto di affidamenti in-house per le società pubbliche.**

L'**utilizzo ampio ed eccessivo**, finanche indiscriminato, dell'in-house, che porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% delle assegnazioni, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale, ha spinto ANAC a intervenire con forza.

Infatti l'**abuso dell'in-house** - si legge nel comunicato - significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, applicazione del processo senza gara a situazioni opache.

Prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con **precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l'in-house, invece della gara.** In tal modo mettendo in grado anche cittadini e operatori economici esclusi dall'in-house di verificare e controllare se tali motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara.

ANAC dà indicazioni precise su come va effettuata tale dichiarazione.

Soprattutto ribadisce il principio che **senza una motivazione adeguata l'affidamento di appalti e concessioni in-house è da considerarsi illegittimo.**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dello schema di Linee Guida clicca qui.](#)

12. BANDO ISI 2020 PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Inizio registrazione dal 14 ottobre - Click day l' 11 novembre

A **decorrere dal 14 ottobre, fino al 9 novembre 2021**, le imprese che hanno raggiunto o superato la **soglia minima di ammissibilità** prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.

Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno inoltrare la domanda durante il **click day dell'11 novembre.**

Ricordiamo che il **Bando ISI 2020** (il cui avviso è stato pubblicato n Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020):

- finanzia **investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, mettendo a disposizione **211.226.450 euro**, ed
- ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di **salute e sicurezza dei lavoratori** rispetto alle condizioni preesistenti.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per Regione/Provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4.

Sul portale INAIL - nella sezione "Accedi ai Servizi Online" - le imprese avranno a disposizione una **procedura informatica** che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La **domanda** compilata e registrata, esclusivamente, **in modalità telematica**, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel **documento "Regole Tecniche"**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

13. BONUS PUBBLICITA' - Aperta la piattaforma per l'invio delle comunicazioni di accesso al credito - Invio delle domande fino al 31 ottobre

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha comunicato l'**apertura della piattaforma per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021.**

Dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021) è possibile effettuare l'invio della prenotazione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021.

La prenotazione del bonus deve essere effettuata **attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del *credito d'imposta teoricamente fruibile* sarà automaticamente effettuato sulla base delle modifiche introdotte dall'articolo 67, comma 10, del D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021.

Si ricorda che **per gli anni 2021 e 2022**, il bonus pubblicità è **concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati** e, in ogni caso, nei limiti del regolamento dell'Unione europea, entro il limite massimo di 90 milioni che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (di cui **65 milioni** per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, quotidiani e periodici, anche online, e ne limite di **25 milioni** per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Il Dipartimento ricorda inoltre che, successivamente all'invio della "comunicazione per l'accesso", dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2022, con la stessa modalità telematica, la "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello di comunicazione per la fruizione del credito clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

14. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CHIUSE PER COVID - Nuovi contributi a fondo perduto per 140 milioni di euro

Attivato il fondo dedicato alle attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura a causa dell'emergenza sanitaria.

E' stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, il decreto interministeriale **9 settembre 2021, recante** "Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse".

Co questo decreto **sono stati definiti**:

- l'**elenco delle attività** che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, nonché
- **gli importi, i criteri e le modalità per richiedere il contributo.**

Ricordiamo che l'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), ha istituito un "**Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**", con una **dotazione di euro 140.000.000,00 per l'anno 2021**, finalizzato a **favorire la continuità delle attività economiche per le quali**, per effetto delle misure adottate per il contenimento della pandemia Covid-19, è stata disposta:

- la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni (e non più di 4 mesi)**,
- **nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021** (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021).

L'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà emanare il provvedimento che definirà le modalità di presentazione della domanda, che potrà essere inviata solo **in via telematica** attraverso un'apposita sezione sul sito dell'Agenzia (art. 6).

L'operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla **notifica alla Commissione europea** del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima (art. 7, comma 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco dei codici ATECO ammessi clicca qui.](#)

15. DECRETO GREEN PASS - Il nodo dei clienti degli studi professionali - Intervento di Confprofessioni

Con un comunicato stampa del 5 ottobre 2021 **Confprofessioni**, in audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha segnalato alcune criticità del decreto legge che dal prossimo 15 ottobre estende **l'obbligo della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro.**

Il presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella** ha dichiarato che *«L'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere in uno studio professionale è certamente condivisibile, ma potrebbe creare problemi organizzativi e gestionali per i professionisti chiamati a rispettare la norma».*

In particolare l'attenzione del presidente di Confprofessioni si sofferma **sugli studi professionali**, dove l'accesso è aperto non solo a dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori, ma anche ai clienti dei professionisti.

Secondo la Confederazione **anche i clienti dei professionisti**, come pure altri visitatori, dovrebbero essere tenuti a esibire la certificazione verde per accedere in studio. Da qui la considerazione che sarebbe auspicabile un **aggiornamento del "Protocollo anticontagio"**, sottoscritto dalle parti sociali al Ministero del Lavoro, per arrivare un corpus unico con le indicazioni operative sulle procedure da utilizzare in azienda.

Altri aspetti delicati della norma riguardano:

- la **verifica del certificato verde** che, nel rispetto della tutela della privacy, non consente la raccolta dei dati, ad esempio, la data di scadenza del green pass.

«Una situazione che potrebbe portare il professionista a controllare ogni giorno i lavoratori», aggiunge Gaetano Stella, sottolineando se sia possibile prevedere che il datore di lavoro possa avere accesso ad alcune informazioni di base del certificato del lavoratore, in un'ottica di semplificazione delle procedure;

- **l'incarico dei controlli** che la norma **affida a un dipendente**, con il compito di trasmettere eventuali violazioni al Prefetto. *«In questo caso - conclude Gaetano Stella - «sarebbe opportuno conferire al datore di lavoro il potere di trasmettere gli atti al Prefetto a fronte di eventuale segnalazione del lavoratore».*

LINK:

[Per saperne di più e per consultare il testo dell'audizione clicca qui.](#)

16. TERZO SETTORE - Un approfondimento dei Consulenti del Lavoro sulla gestione dell'attività e regime fiscale

Quali sono gli aspetti caratterizzanti degli enti del Terzo Settore?

Come gestire l'attività lavorativa al loro interno?

A quali disposizioni si fa riferimento per gli aspetti inerenti il regime fiscale da applicare?

Le risposte a queste domande sono nella **circolare n. 14 del 5 ottobre 2021** della **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** dal titolo "**La riforma del Terzo Settore, primi approfondimenti**".

La circolare che analizza il Codice adottato con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di riordino della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo Settore, compreso il relativo regime fiscale.

La circolare, in particolare, analizza gli aspetti caratterizzanti degli enti del Terzo Settore, la gestione dell'attività lavorativa al loro interno con un particolare focus sul volontariato, e le disposizioni a cui fare riferimento per gli aspetti inerenti il regime fiscale da applicare.

Nella circolare viene preso in esame anche la revisione del sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenere gli ETS e gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare il testo della circolare clicca qui.](#)

17. RISCOSSIONE - Dal 27 settembre è attivo un nuovo sportello online - Assistenza a distanza in videochiamata - Si allarga la disponibilità in altre città

Dal 27 settembre 2021 ha preso il via il nuovo sportello online di Agenzia delle Entrate-Riscossione per ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con un **comunicato stampa del 23 settembre 2021**, con cui ha anche specificato che il servizio, in questa prima fase sperimentale, sarà disponibile solo per le province di **Roma, Lecce, Brescia e Bari**.

Con un nuovo **comunicato stampa del 7 ottobre 2021**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che a decorrere da lunedì 11 ottobre saranno disponibili gli appuntamenti "a distanza" anche a **Milano, Bologna e Modena**.

Il servizio sarà poi progressivamente esteso in altri ambiti territoriali.

I contribuenti ricevono assistenza ed eseguono operazioni con una **semplice videochiamata da pc, smartphone o tablet**.

Possono essere richieste informazioni sulla ripresa dell'attività di riscossione, assistenza per la richiesta di una rateizzazione, chiarimenti sui termini di versamento e sulle scadenze della rottamazione delle cartelle.

Nel comunicato si ricorda che lo "**sportello on-line**" rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l'obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.

La sezione "**Trova lo sportello e prenota**", presente sul sito internet dell'Agenzia, consente di scegliere tra due modalità di appuntamento: in presenza o a distanza.

Lo "sportello on-line" consente di relazionarsi con l'Agenzia in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico (ad es. informazioni, assistenza per richieste di rateizzazione, di sospensione o di rimborso).

Per prenotare, invece, un appuntamento online, "**a distanza**", basta accedere all'Area riservata del sito utilizzando le credenziali SPID o CIE ed entrare nella pagina "Appuntamenti e contatti".

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del comunicato stampa del 23 settembre 2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il comunicato stampa del 7 ottobre 2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere allo sportello online clicca qui.](#)

18. SOCIETA' DI FATTO - Il Fisco può provarne l'esistenza usando indici presuntivi – Nuova ordinanza della Corte di Cassazione

La **Sezione Tributaria della Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 24881**, pubblicata il **15 settembre 2021**, ha statuito che l'esistenza di un'attività imprenditoriale societaria richiede, ai fini fiscali, sia il **requisito dell'apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi**, quale indice rivelatore della reale esistenza di tale società, sia l'**effettiva esistenza degli elementi costitutivi di tale vincolo**, che l'amministrazione può provare anche in via presuntiva.

L'indagine va, condotta con riferimento agli elementi richiesti dall'**articolo 2247 del Codice civile (Contratto di società)** per la sussistenza dei un'attività societaria di fatto, consistente nell'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e conferimento ai tal fine dei necessari ben e servizi.

Per la Corte di Cassazione - si legge al punto 2.2. dell'ordinanza - in materia tributaria, i criteri di identificazione della società di fatto sono diversi da quelli che assumono rilevanza **nei rapporti contrattuali di diritto privato**, giacché in questi ultimi l'esigenza è quella di tutelare l'affidamento senza colpa dei terzi basato sul comportamento dei soci che, perciò, si assumono il rischio relativo; mentre **nei rapporti di diritto tributario** l'esigenza è quella di verificare l'esistenza dei presupposti per applicare norme impositive, sicché è necessario **accertare l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale**, non essendo sufficiente la mera apparenza di tale vincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza.

Nel caso, poi, in cui si assuma l'esistenza di una **società di fatto tra consanguinei** (nella specie, tra figlio e padre), **la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa**, occorrendo che questa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che determinati comportamenti siano motivati da " *affectio familiaris*".

Tuttavia, è stato precisato che **la prova della sussistenza della società di fatto**, seppure non possa essere desunta dalla mera esteriorizzazione del vincolo nei confronti dei terzi, **può essere però dedotta anche dall'esistenza di indici presuntivi** (Cass., sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12500).

Pertanto, l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la **dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi**, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività.

E' stato, dunque, precisato che, **in tema di imposte sui redditi**, ai fini dell'individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, **l'esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa**, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'azienda (Cass., sez. 5, 20 gennaio 2006, n. 1127; Cass., sez. 6-5, 13 aprile 2017, n. 9604).

Pertanto, **l'esistenza di un'attività imprenditoriale societaria richiede, ai fini fiscali, sia il requisito dell'apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi**, quale indice rivelatore della reale esistenza di tale società, **sia l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi di tale vincolo, che l'amministrazione può provare anche in via presuntiva**.

L'indagine va, quindi, condotta con riferimento agli elementi richiesti dall'art. 2247 c.c. per la sussistenza di un'attività societaria di fatto, consistente nell'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi (Cass., sez. 5, 13 novembre 2008, n. 27088).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 24881/2021 clicca qui.](#)

19. VIDEOSORVEGLIANZA, LINKEDIN E SMART CITIES - Gli ultimi interventi del Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la **newsletter n. 482 del 6 ottobre 2021**, si è espresso in merito alla **videosorveglianza in un istituto di ciechi, all'uso dei dati degli utenti di LinkedIn e alle smart cities**.

Videosorveglianza: sanzionato un Istituto per ciechi

I sistemi di videosorveglianza non possono essere installati in luoghi dove può essere violata la sfera di intimità e la dignità delle persone. Se poi il sistema riprende soggetti ciechi o ipovedenti, non basta informare quest'ultimi sulla presenza delle telecamere attraverso mezzi tradizionali, come i cartelli, ma devono essere utilizzati strumenti adatti, come i messaggi audio.

Nel caso specifico, le telecamere violavano l'intimità degli ospiti ed era assente anche un'informativa adatta.

Marketing: no all'uso dei dati degli utenti di LinkedIn

Le comunicazioni effettuate e ricevute all'interno di un social network sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio.

Lo ha ribadito il Garante per la privacy intervenendo su un'agenzia immobiliare per aver proposto i suoi servizi alla proprietaria di un immobile utilizzando i contatti di LinkedIn.

Questa piattaforma infatti ha come finalità lo scambio di contatti al fine di fornire opportunità di lavoro e non prevede che gli utenti del social network possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi, anche se in ciò consiste la propria attività lavorativa.

Si alle smart cities, ma occorre proteggere i dati delle persone

L'applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) allo sviluppo delle cosiddette **"smart cities"** (o **"città intelligenti"**) può comportare seri rischi, sia per i singoli individui che per i delicati equilibri di coesione territoriale.

Un vero e proprio divario potrebbe crearsi, in termini di sviluppo e opportunità sociali ed economiche, tra singole zone delle città, tra città e contesto extra-urbano e fra le varie città di un dato territorio.

E' quanto evidenzia il recente studio **"Artificial Intelligence and Urban Development"** commissionato dal Parlamento europeo.

Si tratta di tecnologie sempre più pervasive, il cui sviluppo va fondato sull'etica e sulle persone.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) DIPENDENTI PUBBLICI - SIGLATO PROTOCOLLO D'INTESA TRA UNIVERSITA' E FUNZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Potenziare al massimo la formazione, l'aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze dei dipendenti pubblici, attraverso collaborazioni e specifiche convenzioni con le Università.

È questo l'obiettivo del **Protocollo d'intesa siglato il 7 ottobre 2021** a Palazzo Vidoni **tra la Ministra dell'Università e della Ricerca, Prof.ssa Maria Cristina Messa, e il Ministro per la Pubblica amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta.**

Il Protocollo definisce una cornice istituzionale, condivisa tra i due Ministri, in vista dei futuri accordi operativi con primarie Università ed enti di ricerca su tutto il territorio nazionale per accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni pubbliche, come leva indispensabile per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese e per garantire l'efficiente attuazione del PNRR.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti del protocollo, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Protocollo, clicca qui.](#)

2) TAX CREDIT CINEMA - PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Il Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e Audiovisivo) – con quattro decreti direttoriali del 29 settembre 2021 - ha pubblicato gli esiti delle istruttorie effettuate sull'ammissibilità:

- delle **richieste preventive** di credito d'imposta pervenute nel 2021 per la **produzione cinematografica**, per la **produzione tv/web**, incluso quelle relative allo **sviluppo**, per la **produzione di opere di ricerca e formazione** e per i **videoclip**;
- delle **richieste definitive** di credito d'imposta pervenute per la **produzione cinematografica**, per la **produzione tv/web**, per la **produzione esecutive di opere straniere** edelle richieste pervenute nel 2021 per la **distribuzione nazionale e internazionale**;
- delle **richieste** relative all'**eleggibilità culturale** e alle **idoneità al credito d'imposta** pervenute nel 2021.

Tale pubblicazione costituisce **comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta**, pertanto non si procederà all'invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.

LINK:

[Per consultare il testo dei decreti direttoriali con l'elenco dei beneficiari e relativi crediti di imposta, clicca qui.](#)

3) RIFORMA FISCALE - Il Governo approva il disegno di legge delega

Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 5 ottobre 2021, ha **approvato il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale**.

Sono **quattro i principi cardine** che guidano la riforma:

1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;
2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi;
3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;
4. il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

In particolare, il disegno di legge **interviene sui seguenti aspetti della materia fiscale**.

Il disegno di legge interviene su numerosi aspetti della materia fiscale.

- **Sistema duale e IRPEF,**
- **Tassazione di impresa IRES,**
- **Iva e Imposte indirette**
- **IRAP,**
- **Catasto,**
- **Imposte locali,**
- **Riscossione.**

Prevista, inoltre, la **codificazione delle norme tributarie** e si mira ad avviare un percorso per giungere a un riordino di tutte le norme all'interno di codici.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della legge delega clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 4 al 9 Ottobre 2021)**

1) Legge 27 settembre 2021, n. 134: Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 8 luglio 2021, n. 135: Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'interno - Decreto 2 settembre 2021: Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 7 settembre 2021: Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della salute - Decreto 16 luglio 2021, n. 136: Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 5 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 27 agosto 2021: Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dello sviluppo economico – Decreto 9 settembre 2021: Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 8 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

9) D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140: Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 241 del ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 4 al 9 Ottobre 2021)

1) Raccomandazione (UE) 2021/1712 del Consiglio del 23 settembre 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 342 del 24 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della Raccomandazione clicca qui.](#)

2) Decisione (UE) 2021/1757 della Commissione del 4 dicembre 2020 relativa al regime di aiuti SA.38399 - 2019/C (ex 2018/E) cui l'Italia ha dato esecuzione Tassazione dei porti in Italia (Testo rilevante ai fini del SEE) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 354 del 6 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della Decisione clicca qui.](#)

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1763 della Commissione del 6 ottobre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 355 del 7 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)